



Roma, 03 ottobre 2018

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0172

**Oggetto: Sentenza n. 5486/2018 del Consiglio di Stato sui Farmacisti grossisti.**

Il 21 settembre scorso è stata pubblicata la sentenza n. [5486/2018 del Consiglio di Stato](#), sezione III, secondo la quale *“Anche dopo il processo di liberalizzazione del settore farmaceutico, il farmacista, una volta autorizzato al commercio all’ingrosso può ritenersi legittimato ad operare nella duplice veste di grossista e di dettagliante ma utilizzando codici diversi a garanzia della trasparenza delle vendite per evitare vendite su mercati paralleli e a garanzia anche della salute pubblica”*.

E inoltre:

*“...chiunque intenda svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali deve possedere un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, nella quale sono indicati i locali oggetto dell’attività (art.100)”*.

I Giudici hanno aggiunto poi che *“Il sistema risulta, dunque, fortemente caratterizzato dalla necessità di garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche”*.

La pronuncia del CdS riporta un inciso della nota 15 ottobre 2015 dell’ASL di Mantova, che nel richiamare il parere ministeriale del 2 ottobre 2015, sottolinea: *«in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente»*.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Scritto

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell’Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582